

Allegato: modificazioni all'art. 8 del vigente “REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA”

Nota per la lettura del presente allegato: le parti di cui si propone l'integrazione sono in grassetto corsivo, le parti di cui si propone l'eliminazione sono barrate.

Occupazione suolo pubblico

22. Durante le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere adottate tutte le cautele idonee a consentire la circolazione e rendere sicuro il traffico ~~e~~ ***oltre a*** consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, nonché ad evitare incidenti di qualsiasi natura e dovrà essere garantito il passaggio dei pedoni lungo tutte le direzioni.
23. E' vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare ***o manomettere*** in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata in forma scritta dal Responsabile ~~del Settore competente~~ ***dell'Area Urbanistica.***
24. I destinatari dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000, prima e durante l'occupazione dovranno posizionare in loco gli appositi cartelli stradali previsti dal vigente Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione, nel caso in cui è previsto il posizionamento di segnaletica verticale a seguito di emissione di specifica ordinanza. La violazione al presente comma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
25. L'inottemperanza delle prescrizioni imposte, inerenti la sicurezza della circolazione stradale, costituirà violazione dell'art. 21 del Codice della Strada.
26. L'Unione Novarese 2000, declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone derivanti in sede di esecuzione lavori o per negligente sistemazione del piano viabile.
27. Il Comando di Polizia Locale, unitamente all'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000, accerterà, ad occupazione terminata, il regolare ripristino della situazione ambientale preesistente all'occupazione.
28. Le richieste di autorizzazioni dovranno essere trasmesse compilando in tutte le sue parti specifico modello in regola con l'imposta di bollo e presentate almeno cinque giorni prima della data dell'occupazione.
29. Ogni occupazione di suolo pubblico dovrà essere debitamente autorizzata anche con ponteggi mobili a meno che si tratti di occupazione temporanea non superiore a due ore ***giornaliere.***
30. Le proroghe verranno autorizzate senza la presentazione di una nuova richiesta purché il titolare dell'autorizzazione si presenti al Comando di Polizia Locale per richiedere proroga almeno 48 ore prima della scadenza. In caso contrario il richiedente dovrà presentare nuova istanza in bollo per ottenere nuova autorizzazione. ***Le richieste di proroga saranno redatte a tergo del modello utilizzato per la prima richiesta.***
31. L'eventuale variazione della data o del periodo di occupazione ***o le eventuali modificazioni alla metratura richiesta saranno sarà*** soggetto a richiesta scritta utilizzando apposito stampato a disposizione presso gli uffici del comando Polizia Locale ***e sul sito internet dell'Ente, sezione “Polizia locale”.***
32. Relativamente alle occupazioni con nulla osta da parte del competente ufficio della Provincia di Novara le richieste dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale

almeno quarantacinque giorni prima dell'occupazione, mentre per la richiesta di proroga **o ampliamento** dovranno essere inoltrate al Comando di Polizia Locale almeno quindici giorni prima della scadenza corredate dalle relative marca da bollo. Le domande dovranno essere complete rispettando gli allegati previsti nel modello di richiesta predisposto dal Comando di Polizia Locale. Gli eventuali documenti mancanti dovranno essere presentati nei termini sopra descritti.

33. ~~La relativa Tassa Occupazione suolo pubblico, verrà recapitata dall'Ufficio Tributi dell'Unione Novarese 2000 al richiedente allegando il bollettino di conto corrente postale con l'importo da versare.~~
34. Non verranno rilasciate autorizzazioni di occupazione suolo pubblico nel caso in cui non siano stati effettuati pagamenti relativi a precedenti occupazioni, **oltre ovviamente al pagamento dell'autorizzazione richiesta.**
35. ~~Nei casi in cui il richiedente non avrà provveduto al pagamento degli anni precedenti, al fine di ottenere l'autorizzazione non solo dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente comma ma dovrà versare in anticipo quanto dovuto per la nuova richiesta di occupazione.~~
36. I **destinatari dei provvedimenti autorizzativi** ~~concessionari~~ sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione l'Amministrazione provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della penalità per la contravvenzione.
37. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.
38. Relativamente alle sanzioni previste per le occupazioni delle sedi stradali si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 20 del D.vo 30.04.82 n. 285 e relativo regolamento d'esecuzione.